



Associazione italiana  
fra gli studiosi del processo civile

## NOTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO CIVILE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA 2.77, 2.78, 2.79, 3.41, 3.42, 6.20, 6.02, 12.19 E 15.6 PRESENTATE DAL GOVERNO AL D.D.L. A.S. N. 1662

Con il presente documento l'Associazione Italiana fra gli Studiosi del processo civile – nutrendo gravi preoccupazioni sul testo del disegno di legge S/1662 presentato in data 9 gennaio 2020 dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della giustizia, nonché su alcuni degli emendamenti presentati dal Governo all'esito della conclusione dei lavori della Commissione ministeriale costituita per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi – ritiene doveroso richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcune gravi criticità che il sistema della giustizia civile si troverebbe ad affrontare laddove il disegno di legge dovesse essere approvato e gli emendamenti accolti.

Il documento, nella ferma convinzione che l'intollerabile lunghezza dei processi civili non sia una conseguenza dell'attuale disciplina processuale, bensì di un *deficit* organizzativo e di risorse a fronte dell'abnorme volume del contenzioso civile – al cui proliferare non è peraltro estranea l'inefficienza della macchina amministrativa –, vuole anche sottolineare le conseguenze negative del continuo e disorganico mutamento delle regole processuali, che rischia di vanificare il risultato di una stabilizzazione faticosamente raggiunta negli anni attraverso l'interpretazione giurisprudenziale e di alimentare inutili dispute su questioni esclusivamente formali.

Ferme le premesse, si vogliono comunque segnalare alle SS.LL. alcune, certamente non volute, conseguenze di scelte normative che potrebbero peggiorare il sistema complessivo del processo civile laddove la riforma dovesse essere approvata nel testo oggi proposto dal Governo.

\* \* \*

In quest'ottica, prendendo in esame i singoli articoli che compongono il d.d.l. e gli emendamenti recentemente proposti dal Governo, offriamo le considerazioni che seguono.

**1) Sull'art. 2 (Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie), comma 1, lettere a), b), c) e d) e sulla proposta di modifica di cui agli emendamenti n. 2.77, 2.78 e 2.79 presentati dal Governo.**

Pur condividendosi in via di principio quanto osservato nelle Linee programmatiche sulla Giustizia della Ministra Cartabia in ordine all'importanza del ruolo che gli strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti potrebbero svolgere sul piano dell'alleggerimento del contenzioso giudiziale e dello stemperamento delle tensioni sociali, non sembra che tali risultati possano, nel lungo periodo, essere ottenuti semplicemente attraverso una modifica delle ipotesi nelle quali il mancato esperimento di un procedimento di mediazione determini l'improcedibilità del giudizio, rilevabile d'ufficio dal giudice nonostante la contraria volontà delle parti.

Si ritiene invece che l'obiettivo di effettiva e duratura diffusione di una cultura della giustizia consensuale, mentre da un lato non impone distinzioni all'interno delle controversie su diritti disponibili – potendosi ritenere che, al di fuori delle situazioni di urgenza, il ricorso al giudice dello Stato possa essere limitato ai casi in cui la posizione della controparte renda di fatto impossibile una soluzione stragiudiziale della controversia –, dall'altro sconsiglia di attribuire al giudice il potere di rilevazione di ufficio dell'improcedibilità conseguente al mancato esperimento di un procedimento di mediazione o di negoziazione assistita.

Ciò detto, per tutte le cause per la quali si ritiene di dover mantenere o introdurre la mediazione obbligatoria, pare coerente e opportuno:

- sopprimere la rilevabilità d'ufficio del mancato esperimento del procedimento di mediazione, così come la rilevabilità d'ufficio del mancato esperimento di un procedimento di negoziazione assistita, riservando le relative eccezioni al potere della parte convenuta, in modo da responsabilizzare i difensori e fare in modo che l'eccezione di improcedibilità venga sollevata, con conseguente paralisi del giudizio, soltanto in presenza dell'effettiva volontà di partecipare ad un procedimento di mediazione o di negoziazione assistita;

- inserire una previsione che consenta alle parti di optare, in alternativa al procedimento di mediazione, per un procedimento di negoziazione assistita, prevedendo una fungibilità trasversale e totale tra l'utilizzo dell'uno o dell'altro strumento di ADR, nel senso che, una volta che sia stato attivato l'uno, può considerarsi integrata l'eventuale condizione di procedibilità prevista in relazione all'altro.

Pur ritenendo quindi che gli emendamenti 2.77, 2.78 e 2.79 presentati dal Governo costituiscano un miglioramento rispetto al testo originario del disegno di legge, si propone di inserire all'articolo 2, co. 1, dopo la lettera h), le seguenti:

***i) modificare il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, eliminando nell'articolo 5, co. 1-bis, quinto periodo, le***

*parole ", o rilevata d'ufficio dal giudice", ed aggiungendo dopo il co. 1-bis i*

*seguenti commi:*

*«1-ter. La mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte del soggetto che abbia sollevato l'eccezione di improcedibilità ai sensi del precedente comma 1-bis costituisce comportamento contrario alla lealtà processuale e può essere valutato dal giudice ai sensi degli articoli 88 e 116, co. 2, c.p.c.».*

*«1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano alle controversie per le quali sia stata stipulata tra le parti una convenzione di negoziazione assistita».*

*l) modificare il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, aggiungendo all'articolo 3, co. 1, alla fine del secondo periodo, le seguenti parole: ", la cui procedibilità non sia condizionata al previo esperimento di un procedimento di mediazione o di altro procedimento obbligatorio di conciliazione, comunque denominato"; eliminando nell'articolo 3, co. 1, quarto periodo, l'inciso ", o rilevata d'ufficio dal giudice"; e prevedendo altresì che: "il rifiuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da parte del soggetto che abbia sollevato l'eccezione di improcedibilità ai sensi del predetto comma 1 dell'articolo 3 costituisce comportamento contrario alla lealtà processuale e può essere valutato dal giudice ai sensi degli articoli 88 e 116, co. 2, c.p.c., salva l'ipotesi in cui le parti abbiano optato per l'esperimento di un procedimento di mediazione".*

\* \* \*

## **2) Sull'art. 3 (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica) e sulla proposta di modifica di cui agli emendamenti n. 3.41 e 3.42, presentati dal Governo.**

L'emendamento 3.41 proposto dal Governo suscita non poche perplessità da diversi punti di vista, con particolare riferimento alla formulazione delle lettere c), c-quater), c-quinquies) e c-undecies) che si vorrebbero introdurre nel nuovo testo del comma 1.

### **➤ Sulle lettere c), c-quater) e c-quinquies) del comma 1, nella formulazione risultante dall'emendamento 3.41 proposto dal Governo**

L'Associazione ha già chiarito, nel documento presentato in data 28 giugno 2021, le ragioni della propria contrarietà ad una introduzione nel rito civile di preclusioni anticipate.

Con lo spirito di offrire comunque un contributo al dibattito, e ferma la necessità di evitare la previsione di norme che echeggino quelle del rito del

lavoro senza tenere conto della diversa tipologia di controversie, e del fatto che le liti lavoristiche sono spesso precedute da una fase stragiudiziale che rende più semplice una istruttoria ispirata al principio di eventualità, si propone di valutare l'opportunità di introdurre una disciplina intermedia tra quella contenuta nel disegno di legge come modificato dall'emendamento proposto dal Governo e la normativa attuale. Una disciplina che riprenda quella proposta dalla Commissione ministeriale nella Relazione presentata il 25 maggio 2021 e qualificata come "proposta A", oppure, qualora non si voglia rinunciare ad una fase introduttiva a preclusioni anticipate, che potrebbe svilupparsi secondo le seguenti linee:

- a) previa anticipazione del termine per la costituzione del convenuto e dei terzi chiamati in causa, prevedere che le altre parti, almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, debbano depositare una memoria contenente le domande e le eccezioni che siano conseguenza delle domanda riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto e dai terzi chiamati in causa, e la richiesta di essere autorizzati a chiamare in causa un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto o dei terzi già chiamati in causa;
- b) prevedere che fino a 5 giorni prima dell'udienza di prima comparizione tutte le parti debbono prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dalle altre parti e proporre le domande ed eccezioni che siano conseguenza delle domande ed eccezioni proposte o modificate dalle altre parti nella memoria di cui alla lettera precedente e possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate;
- c) prevedere che alla prima udienza l'attore può chiedere l'assegnazione di un termine per il deposito di memoria contenente la replica alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dalle altre parti, e la proposizione di eccezioni ed eventuali domande riconvenzionali che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e che in tale ipotesi il giudice debba rinviare la causa ad altra udienza;
- d) prevedere che alla prima udienza il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, rinviando se necessario la causa ad altra udienza;
- e) prevedere che alla prima udienza, o a quella eventualmente rinviata nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d), il Giudice, su richiesta anche di una soltanto delle parti, e salvo che non provveda ai sensi dell'art. 187, debba concedere a tutte le parti un termine per l'indicazione dei mezzi di prova, anche documentali, dei quali intendono avvalersi e per la produzione in giudizio dei documenti ed un successivo termine per le prove contrarie, rinviando la causa a successiva udienza;
- f) prevedere che il Giudice provvede sulle richieste istruttorie, fissando l'udienza di cui all'art. 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, alla prima udienza, o a quella eventualmente rinviata nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero con ordinanza da emanarsi fuori udienza nel termine di trenta giorni dalla

- stessa;
- g) prevedere che, nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, con la relativa ordinanza il giudice debba assegnare alle parti un termine perentorio per l'indicazione e la produzione delle prove contrarie.

➤ **Sulla lettera c-undecies del comma 1, nella formulazione risultante dall'emendamento 3.41 proposto dal Governo.**

Il Governo intende «prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili: 1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate; 2) l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi; 3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio» (*c-decies*).

Al di là della definizione che ne dà la relazione tecnica (secondo cui il provvedimento sarebbe, oltre che sommario, "cautelare"), sta di fatto che la norma aumenta l'effettività "nel" processo, consentendo la generale praticabilità della misura interinale volta a dotare il giudice, in ogni caso, della capacità di conformare provvisoriamente il rapporto *sub iudice*, ciò che è destinato a giovare all'attore che ha intrapreso l'iniziativa processuale poiché insoddisfatto – evidentemente – dello *status quo*. In difetto di tale misura, egli dovrebbe attendere la decisione definitiva per aspirare al conseguimento simultaneo delle utilità tutte del processo (in modo speciale quando non connesse all'effetto esecutivo in senso stretto).

Proprio questa considerazione di favore determina l'incomprensibilità della sforzata simmetria che sta nel volere altresì «prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili: a) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma; b) l'ordinanza di cui sopra sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi; c) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio» (*c-undecies*).

A parte la difficoltà di coordinare il trattamento della nullità dei vizi della *editio actionis* con la previsione in esame, alla ordinanza provvisoria di rigetto sembra fare difetto (non soltanto l'inconfigurabilità finanche logica

di ogni esigenza "cautelare", già impropriamente richiamata per l'omologa previsione di accoglimento, ma anche) la stessa ragion d'essere: la manifesta infondatezza della domanda, oltre che essere già sanzionabile ben più effettivamente avviando l'iter di decisione per trattazione orale all'esito della stessa udienza (art. 80-bis disp. att. c.p.c.), rimane priva, quando pronunciata per ordinanza, di ogni valore aggiunto per le parti.

Lascia in ogni caso immutato lo *status quo*, mentre è proprio la pronta novazione di quest'ultimo, in senso anticipatorio, a costituire la funzione ultima di un intervento interinale, neutralizzando la durata ulteriore del processo a vantaggio dell'attore che (allo stato) ha (più) ragione. Dunque, l'ordinanza in questione non giova, per definizione, all'attore che aspira(va) al mutamento e che, comunque, mantiene il diritto alla decisione nel merito suscettibile di regiudicata; ma nemmeno giova allo stesso convenuto che intenderebbe conservare intatta la situazione *sub iudice* poiché il convenuto non può lucrare alcun effetto preclusivo in danno dell'attore. A ben vedere, l'ipotesi dell'ordinanza di rigetto serve soltanto a preordinare l'eventuale cancellazione statisticamente rilevante del processo, senza incidere in nessuna misura sulla causa o sul conflitto tra le parti, ma recando rischi organizzativi collaterali enormemente maggiori: a parte l'impegno immediato di un collegio in sede di riesame, appare specialmente dannosa l'esigenza di assegnazione ad altro magistrato del medesimo affare in caso di accoglimento del reclamo.

Pertanto, si suggerisce la soppressione della previsione *sub c-undecies* di cui all'emendamento 3.41 proposto dal Governo.

\* \* \*

### **3) Sull'art. 6 (Giudizio di appello) e sulla proposta di modifica di cui all'emendamento n. 6.20 presentato dal Governo.**

Il Governo intende «g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio [...] designa il consigliere istruttore [...]»; e più in generale «che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile» (h); nonché di «assegna[re] termini perentori [per] la precisazione delle conclusioni, [...] per il deposito delle comparse conclusionali [e] delle memorie di replica e fissa[re] successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio».

Com'è evidente, si tratta, più che della reintroduzione della semplice figura

del consigliere istruttore (senza peraltro una debita premessa ordinamentale: art. 56 Ord. giud.), della monocratizzazione surrettizia del giudizio in sede di appello, con svilimento dei poteri del collegio non soltanto in termini di immediatezza (invero, «davanti a giudice» nessuna prova sarà più assunta e nemmeno la discussione orale della causa tenuta, la maggioranza del collegio conoscendone soltanto dagli atti processuali o dalla relazione dell'istruttore), ma anche in termini dispositivi, stante il potere del singolo di «ammettere i mezzi di prova», che sembra naturalmente implicare pure quello (minore) di procedere alla rinnovazione dell'assunzione avvenuta in primo grado.

Ora, mentre un appello aperto in guisa di nuovo giudizio potrebbe coerentemente aprirsi alla formazione della nuova materia di decisione attraverso la mediazione essenziale dell'organo monocratico, rimane inspiegabile perché alla pura revisione di un giudizio normalmente monocratico e sopra materia regolarmente identica dovrebbe invece procedersi da parte di un collegio se però gli unici elementi qualificanti rientrano nella capacità dispositiva di un organo ancora monocratico, dotato di poteri propri e non alterabili dal collegio: collegio che, così, finisce per agire in appendice di un processo e un giudizio interamente monocratico in guisa di consulente del virtuale decisore unico. Questo è tale senz'altro, anche considerando la vicenda della istanza di inibitoria, sin dalla quale la comparizione delle parti avviene davanti al consigliere che ne riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.

Al riguardo, anzi, è finanche poco razionale che l'unica ipotesi di discussione orale avanti al collegio venga mantenuta soltanto «all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile» (lett. i), in tal modo creando un doppio binario tra appello introdotto con domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione (l'ambito della inibitoria, invero, non sembra esteso a qualunque sentenza e alla relativa efficacia *tout court*) e impugnazione viceversa affrancata dal bisogno di intervento inibitorio.

In coerenza con quanto ammesso in altri procedimenti contenziosi in sede di impugnazione, appare invece conveniente il mantenimento del principio di cui all'art. 350, comma 1, c.p.c., con l'ipotesi di delega all'organo monocratico contenuta all'assunzione dei mezzi di prova, eventualmente ampliabile ad altri incombenti interlocutori del giudizio ovvero organizzativi del processo a norma dell'art. 127 c.p.c.

Segnaliamo inoltre le incongruenze derivanti dalle diverse formulazioni dei principi direttivi di cui alle lettere c) e n) dell'art. 6, negli enunciati risultanti dall'emendamento 6.20 proposto dal Governo, con riferimento alle modifiche che si vorrebbero apportare agli articoli 342 e 434 c.p.c. quanto alla formulazione dei motivi di appello e alle indicazioni concernenti le violazioni di legge. In particolare, nell'emendamento 6.20 si usano le seguenti, diverse, espressioni: le indicazioni circa le violazioni di legge devono essere fatte in modo chiaro e specifico, nell'art. 342, e in modo sintetico e specifico, nell'art. 434; inoltre, solo per l'art. 434 si menziona la necessità che i motivi di appello siano indicati in modo sintetico e specifico,

mentre nell'art. 342 non si dice niente al riguardo.

Alla luce delle superiori osservazioni, si propone:

- di sopprimere le previsioni di cui alle lettere g) e l) di cui all'emendamento 6.20 presentato dal Governo;

- di sostituire le lettere c), h) ed n) di cui all'emendamento 6.20 presentato dal Governo con le seguenti:

***c) prevedere che nell'atto di citazione i motivi di appello siano esposti in modo chiaro e specifico e che le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, di cui all'articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile, siano esposte in modo chiaro e sintetico;***

***h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al collegio, e che il presidente, anche fuori udienza, può attribuire a uno dei componenti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di ordinare le notificazioni di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c., di riunire gli appelli proposti contro lo stesso provvedimento, di procedere al tentativo di conciliazione nonché di assumere i mezzi istruttori, l'uno e gli altri quando disposti dal collegio, in ogni caso attribuendo al delegato il potere di dirigere l'udienza come giudice singolo o di fissare udienza, compresa quella in cui si discute la causa;***

***n) prevedere che nel ricorso previsto dall'articolo 434 del codice di procedura civile, oltre a quanto già stabilito nel primo comma della medesima disposizione, siano indicati in modo chiaro e specifico i motivi di appello e siano esposte in modo chiaro e sintetico le circostanze previste nel primo comma, numero 2).***

\* \* \*

**4) Sull'art. 6-bis (Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione), la cui introduzione è stata proposta con l'emendamento 6.02 presentato dal Governo.**

Il Governo intende «g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo [in particolare] che: 1) *omissis*; 2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo



presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti [omissis]; 3) *omissis*; 4) *omissis*; 5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio; 6) *omissis*».

Pur volendo aderire all'idea di una funzione indirettamente deflattiva connessa alle cause ripetitive e divenuta comune a varie corti superiori, occorre peraltro evitare che l'esigenza di nomofilachia prospettica possa generare effetti distorsivi dell'istituto, finendo per sacrificare in misura eccessiva l'interesse concreto e attuale delle parti del giudizio in corso e del quale la decisione rimane impedita.

Anche in considerazione dell'opportunità di evitare che la rimessione alla Corte crei un sistema di anticipata soggezione del giudice di merito al potere della Corte suprema, per una sorta di ricerca dell'avallo preventivo di una interpretazione che eviti poi l'annullamento delle decisioni ricorribili, pare opportuno limitare il potere di rinvio al solo tribunale in composizione monocratica quale giudice di primo grado, escludendo che di quel potere possa avvalersi anche il giudice di merito di unico o secondo grado.

Rispondente ad una logica distinta e ulteriore è invece l'esclusione del giudice collegiale, non potendosi ammettere, quasi in via pregiudiziale, un sostanziale quanto simultaneo potere esonerativo dall'impegno interpretativo di più magistrati, in formazione per lo più destinata –peraltro – a operare in sede di impugnazione. Così come ad una logica ancora diversa va imputata l'esclusione del potere in capo al giudice onorario di pace, nei cui giudizi la prevenzione di ogni serialità dannosa per l'efficienza della macchina giudiziaria dev'essere assicurata da altri sistemi di tenuta ordinamentale (a cominciare dalla revisione del cottimo giudiziario) e processuali, tra cui, *in primis*, lo strumento rivisitato del ricorso nell'interesse della legge.

Stante, infine, la grave quanto non necessaria ipotesi di sospensione del processo inciso dal rinvio pregiudiziale, è auspicabile che l'effetto *de quo* sia subordinato ad una dichiarazione espressa di ammissibilità del rinvio stesso, senza alterazione immediata dell'ordinato corso del processo, da mantenere o ripristinare ex art. 289 c.p.c., e senza oneri supplementari per le parti, incolpevolmente e non prevedibilmente assoggettate ad essi.

Si propone pertanto di sostituire la lettera g) di cui all'emendamento 6.20 presentato dal Governo con la seguente:

**g) introdurre la possibilità per il tribunale in composizione monocratica di primo grado, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti costituite, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:**

**1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:**  
**a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;**

**b) presenta gravi difficoltà interpretative;**

**c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;**

**2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, può dichiarare ammissibile la richiesta qualora risultino sussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;**

**3) nel caso in cui provveda a dichiarare l'ammissibilità, il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente, con provvedimento comunicato alle parti costituite e al tribunale rimettente;**

**4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;**

**5) il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio pregiudiziale è sospeso a seguito della comunicazione della dichiarazione di ammissibilità del rinvio, ma il tribunale può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti;**

**6) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti;**

**7) coordinare l'istituto del rinvio pregiudiziale con quello del ricorso nell'interesse della legge per i giudizi di merito anche diversi da quelli ai quali si applica il rinvio pregiudiziale.**

\* \* \*

### **5) Sull'art. 12 (Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili) e sulla proposta di modifica di cui all'emendamento 12.19 presentato dal Governo.**

La lett. a) del comma 1, rischia di far sorgere inutili complicazioni. Infatti, la previsione della esclusività della modalità telematica del deposito di tutti gli atti e documenti, salva la possibilità del capo dell'ufficio di autorizzare il deposito con modalità non telematica mediante altri mezzi tecnologici soltanto nell'ipotesi di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, appare eccessiva e inopportuna per quei documenti il cui deposito telematico è pressoché impossibile (vuoi per il numero dei documenti, vuoi per la natura degli stessi) o non possa comunque essere effettuata dal difensore per giustificato motivo. *In parte qua*, allora, deve essere prevista la possibilità per il giudice di autorizzare, in presenza di giustificati motivi, il deposito dei documenti con modalità non telematiche ed anche in forma cartacea. A tutela delle altre parti e per il corretto

esercizio del contraddittorio deve inoltre essere espressamente previsto il dovere del cancelliere di inserire tempestivamente nel fascicolo telematico tutti gli atti e i documenti dei quali sia stato autorizzato ed eseguito il deposito in modalità cartacea o comunque non telematica.

La lettera *g*-quater) del comma 1, nella formulazione risultante dall'emendamento 12.19 proposto dal Governo, prevede che l'udienza possa tenersi mediante collegamenti audiovisivi a distanza soltanto su disposizione del giudice e solo quando l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, diversamente da quanto è consentito dalla normativa di cui all'art. 221, co. 6, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. Ciò, nonostante il fatto che la positiva sperimentazione di tale modalità di svolgimento dell'udienza sia quella che ha indotto il legislatore ad introdurre nel codice disposizioni che consentono di mantenere, anche al termine della emergenza, le innovazioni introdotte.

Si ritiene dunque opportuno, nel rispetto delle finalità che la norma mira ad assicurare, consentire *i*) che anche l'udienza che richieda la partecipazione delle parti, dei difensori, del pubblico ministero e degli ausiliari del giudice possa avvenire mediante collegamenti audiovisivi a distanza, *ii*) che lo svolgimento mediante collegamenti audiovisivi possa avvenire su istanza anche di uno soltanto dei difensori, *iii*) che la partecipazione all'udienza della parte possa avvenire anche da una postazione diversa da quella da cui si collega il difensore, e, infine, *iv*) che in caso di opposizione di una delle parti costituite, il giudice sia tenuto a disporre lo svolgimento dell'udienza in presenza, ma sia consentito all'altro difensore di partecipare comunque all'udienza in videocollegamento, ove lo ritenga preferibile per poter assicurare la propria presenza in luogo di quella del domiciliatario.

Per i motivi sopra esposti, si propone quindi di sostituire la lett. a) del comma 1, con la seguente:

***a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche ed anche in forma cartacea quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, ovvero quando ricorrono altri giustificati motivi, prevedendo il dovere del cancelliere di inserire tempestivamente nel fascicolo telematico tutti gli atti e i documenti dei quali sia stato autorizzato ed eseguito il deposito in modalità cartacea o comunque non telematica e che a tutte le parti sia data conoscenza adeguata e tempestiva della eventuale impossibilità di inserire nel fascicolo informatico del processo atti e/o documenti dei quali sia stato accettato il deposito in forma non telematica.***

Si propone inoltre di modificare la lettera g-quater del comma 1 come segue:

***g-quater) prevedere a) che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; b) che la partecipazione alle udienze civili mediante collegamenti audiovisivi a distanza di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire anche su istanza dell'interessato depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza; c) che la parte possa partecipare all'udienza anche da una postazione diversa da quella da cui si collega il difensore; d) che in caso di opposizione anche di una sola delle parti costituite, il giudice sia tenuto a disporre che l'udienza si svolga con la presenza fisica delle parti, salva la possibilità, per chi ne faccia richiesta almeno quindici giorni prima della data all'uopo fissata, di partecipare all'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza.***

\* \* \*

**6) Sull'art. 15 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie) e sulla proposta di modifica di cui all'emendamento 15.6 presentato dal Governo.**

La norma prevede che il difetto di giurisdizione sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione; inoltre, che la questione non possa essere sollevata nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

La previsione è finalizzata ad allineare la previsione dell'art. 37 c.p.c. alle analoghe disposizioni contenute nel Codice della Giustizia amministrativa, all'art. 9, e della Giustizia contabile, all'art. 15, ma va oltre, estendendo la preclusione al rilievo del difetto assoluto di giurisdizione. La norma ha voluto inoltre escludere che l'attore che ha proposto il giudizio dinanzi al giudice ordinario possa far valere il difetto di giurisdizione nel grado successivo, ma lo ha fatto con una formulazione che non è delle più perspicue e che finisce comunque per riservare al convenuto che si sia difeso in primo grado chiedendo in via principale una decisione di merito un trattamento irragionevolmente più favorevole di quello riservato all'attore, in violazione del principio di parità delle armi.

Si propone perciò, pur nel rispetto delle finalità che l'emendamento 15.6 presentato dal Governo mira ad assicurare, di abbandonare lo stesso e di

modificare l'art. 15 inserendo al co. 1, dopo la lettera b), le seguenti:

***b-bis) prevedere, anche attraverso la modifica dell'art. 37 c.p.c.: i) che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione sia rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo; ii) che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sia rilevato in primo grado anche d'ufficio e che nei giudizi di impugnazione sia rilevato soltanto se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione; iii) che in nessun caso il difetto di giurisdizione possa essere sollevato dall'attore o dal convenuto che si sia difeso in giudizio chiedendo al giudice, in via principale, una decisione di merito; iv) che sia abrogato il secondo comma dell'art. 41 c.p.c.***